

# Linee guida per la proposizione dei ricorsi al Difensore civico in materia di accesso (accesso ai documenti, accesso civico e accesso civico generalizzato)

(a cura dell'avv. Evelina Stefani, Direttore dell'Ufficio del Difensore civico)

## Premessa

Con queste linee guida si vogliono fornire indicazioni utili per la proposizione dei ricorsi al Difensore civico in materia di accesso, con la precisazione che **la pagina web Difensore civico contiene dei moduli distinti per tipologia di ricorso**, che si consiglia per semplicità di utilizzare.

Tali moduli, infatti, contengono delle specificazioni che si correlano:

- alle diverse tipologie di accesso (accesso ai documenti cd. "accesso tradizionale", accesso civico e accesso civico generalizzato);
- ai soggetti che intendono esperire il ricorso (l'interessato o il controinteressato);
- alle amministrazioni interessate (per i Comuni, infatti, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato sono disciplinati dalla legge regionale n. 10/2014).

In ragione di tali specificità, queste linee guida, sono articolate per punti (preceduti da un titolo evidenziato in giallo), che individuano i principali riferimenti normativi e le caratteristiche comuni a tutti i tipi di ricorso in materia di accesso e in sottopunti e parti di testo (entrambi evidenziati in arancione) che danno conto delle peculiarità sopra richiamate.

## ➡ RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ l.p. 30 novembre 1992, n. 23; l. 7 agosto 1990, n. 241; d.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg; in relazione ai ricorsi in materia di accesso ai documenti nei confronti della Provincia, enti funzionali e Comuni;
- ✓ l. 7 agosto 1990, n. 241 e d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in relazione ai ricorsi in materia di accesso ai documenti nei confronti delle amministrazioni statali operanti sul territorio provinciale;
- ✓ l.p. 30 maggio 2014, n. 4, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in relazione ai ricorsi in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato nei confronti della Provincia ed enti funzionali;
- ✓ d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in relazione ai ricorsi in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato delle amministrazioni statali operanti sul territorio provinciale;
- ✓ l.r. 29 ottobre 2014, n. 10 e d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in relazione ai ricorsi in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato nei confronti dei Comuni.

Oltre alla normativa citata è sempre consigliabile consultare anche:

- ✓ la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019 recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";

- ✓ *la deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1369/2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma, 2 del d.lgs. 33/2013”.*

### ➡ CASI in cui si può proporre il ricorso al Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

Il ricorso al Difensore civico si può proporre nei casi in cui, a fronte di un’istanza di accesso, l’interessato riceva un **provvedimento di diniego (anche parziale)** o di **differimento dell’accesso** e in caso di **mancata risposta** da parte dei Comuni, della Provincia e dei suoi enti funzionali (ad es. ITEA, Apss).



Si precisa che i ricorsi nei confronti delle **Amministrazioni statali centrali e periferiche** (ad es. Agenzia delle entrate di Trento, INPS ecc.) vanno proposti **non al Difensore civico, ma alla Commissione per l’accesso** (v. art. 25, comma 4 e art. 27 l. 241/1990 e art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013).

### ✓ CASI in cui si propone il RICORSO in materia di ACCESSO AI DOCUMENTI

Il ricorso si propone a seguito di diniego, limitazione o differimento dell’accesso o mancata risposta ad una richiesta **motivata di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi** proposta da soggetti **titolari di un interesse personale, concreto ed attuale** corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui si intende fare accesso.

### ✓ CASI in cui si propone il RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO

Il ricorso si propone a seguito di diniego, limitazione o differimento dell’accesso o mancata risposta da parte dell’amministrazione ad una richiesta di accesso - che **non occorre sia motivata** e che può essere proposta da **chiunque** senza necessità di dimostrare la titolarità di uno specifico interesse - a **documenti, dati ed informazioni che l’amministrazione era obbligata a pubblicare** secondo la normativa vigente e che ha omesso di pubblicare.

### ✓ CASI in cui si propone il RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il ricorso si propone a seguito di diniego, limitazione o differimento dell’accesso o mancata risposta da parte dell’amministrazione ad una richiesta di accesso - che **non occorre sia motivata** e che può essere proposta da **chiunque** senza necessità di dimostrare la titolarità di uno specifico interesse - a **documenti, dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria** (la l.r. 10/2014, per quanto riguarda l’oggetto delle istanze di accesso

civico generalizzato proposte nei confronti dei Comuni, fa riferimento solo ai documenti e sembra, dunque, escludere seppure non espressamente che l'accesso civico generalizzato possa riguardare anche dati ed informazioni).

### ➡ SOGGETTI che possono proporre ricorso

- colui che ha presentato l'istanza di accesso e, dunque, **il diretto interessato**;
- **gli eventuali controinteressati** e, cioè, *“tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”* (art. 22, lett. c, l.241/1990).

### ➡ CONTENUTI del ricorso

Il ricorso deve contenere:

- le **generalità** del ricorrente;
- la sommaria **esposizione dei fatti**.

**Nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal controinteressato**, dovrà contenere il riferimento alla **comunicazione** a lui inviata dall'amministrazione, che lo ha informato che altri hanno chiesto di accedere a documenti, dati o informazioni che possono interferire col suo diritto alla riservatezza e della **eventuale opposizione** che il medesimo controinteressato abbia eventualmente proposto nel procedimento;

- l'indicazione dell'**indirizzo** al quale dovrà pervenire, anche via fax o in via telematica, la decisione del Difensore civico.

Al ricorso dovranno inoltre essere **allegati**:

- **copia dell'istanza di accesso** presentata all'amministrazione e ricevuta dell'avvenuta spedizione;
- **copia del provvedimento** di diniego o di differimento dell'accesso;
- copia della ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso anche all'Amministrazione interessata;
- **copia della carta di identità**;
- **informativa privacy** presente sulla pagina web.

**Nel caso in cui il ricorso venga proposto dal controinteressato**, dovrà essere allegata anche l'**eventuale opposizione** da questi presentata .

### ✓ CONTENUTI SPECIFICI del RICORSO in materia di ACCESSO AI DOCUMENTI

Nel ricorso dovranno essere indicati chiaramente **i motivi** che sono stati posti alla base della richiesta di accesso in modo da confermare che il richiedente ha un

interesse personale, concreto ed attuale ad accedere al documento e che è titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata.

#### ✓ CONTENUTI SPECIFICI del RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO

Nel ricorso dovranno essere indicati chiaramente i **documenti, le informazioni e i dati che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che ha omesso di pubblicare.**

#### ✓ CONTENUTI SPECIFICI del RICORSO in materia di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Nel ricorso dovranno essere indicati chiaramente i **documenti, le informazioni e i dati cui si è chiesto di accedere** (o solo i documenti, nel caso in cui l'istanza di accesso fosse stata proposta nei confronti di un Comune, considerato che la l.r. 10/2014 fa riferimento solo ai documenti come oggetto delle istanze di accesso civico generalizzato e sembra, dunque, escludere, seppure non espressamente, che l'accesso possa riguardare anche dati ed informazioni).

#### ➡ MODALITA' di proposizione

- Il ricorso va trasmesso **o in via telematica** a [difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it](mailto:difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it) **o tramite posta** a Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, Palazzo della Regione, via Gazzoletti, 2, 38122 TRENTO **o a mani** nella sede del Difensore civico;

- **non è necessaria l'assistenza di un avvocato;**

- **va notificato all'Amministrazione che ha emanato il provvedimento** oggetto di riesame o che non ha risposto all'istanza di accesso.

Qualora tale notifica non sia stata effettuata dal ricorrente, l'ufficio del Difensore civico provvede di prassi alla notifica all'Amministrazione interessata.

#### ➡ TERMINI per la proposizione del ricorso

Il ricorso va proposto entro **30 giorni** dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento di cui si chiede il riesame o, in caso di mancata risposta, entro 30 giorni dallo scadere del termine che l'amministrazione aveva a disposizione per rispondere.

#### ➡ EFFETTI del ricorso

La proposizione del ricorso sospende i termini per effettuare il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR), che riprendono a decorrere dopo che il Difensore

civico ha deciso sul ricorso: quindi, in caso di risposta negativa del Difensore civico, l'interessato avrà trenta giorni di tempo per ricorrere al TAR.

#### ➡ **TERMINI a disposizione del Difensore civico per la DECISIONE DEL RICORSO**

Il Difensore civico ha **30 giorni dal ricevimento del ricorso** per decidere. Decorso inutilmente questo termine, la richiesta di riesame si intende respinta.

#### ➡ **CONTENUTI ED EFFETTI della decisione del Difensore civico**

Il Difensore civico può pronunciare:

- a) **l'irricevibilità** della richiesta di riesame se proposta fuori termine;
- b) **l'innammissibilità** della richiesta se proposta da un soggetto che non era legittimato a proporla;
- c) **l'accoglimento** della richiesta. L'accoglimento non comporta l'annullamento dell'atto, ma se il Difensore civico accoglie un ricorso in materia di accesso ai documenti, l'accesso è consentito se l'amministrazione nei successivi trenta giorni non conferma motivatamente il diniego;
- d) **il rigetto** della richiesta. In tal caso l'interessato può, entro i successivi 30 giorni, impugnare il diniego del Difensore civico dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

Trento, 30 dicembre 2021